

# Legge 18/02/1989 n. 56

## Ordinamento della Professione di Psicologo

### **Art.1** (*Definizione della professione di psicologo*)

- La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

### **Art.2** (*Requisiti per l'esercizio dell'attività dello psicologo*)

- Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
- L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 3** (*Esercizio dell'attività psicoterapeutica*)

- L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica il 10 marzo 1982, n.162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con la procedura di cui all'articolo 3 deliberato decreto del Presidente della Repubblica.
- Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
- Previo consenso del paziente lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.

### **Art. 4** (*Iscrizione all'Albo*)

- E' istituito l'albo degli psicologi.
- Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

### **Art. 5** (*Istituzione dell'ordine degli psicologi*)

- Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale

### **Art. 6** (*Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine*)

- Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quelle in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.
- L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.
- Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni della presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.